



Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza

Umberto Gargiulo

Il recesso nel lavoro a progetto tra volontà delle parti e diritto dei contratti

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 26/2004



© Umberto Gargiulo 2004
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro
gargiulo@unicz.it

ISSN – 1594-817X
Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona"
Via Crociferi, 81 – 95124 Catania (Italy)
Tel: + + 39 095 230464 – Fax: + +39 095 313145
centrostudidantona@lex.unict.it
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione

Il recesso nel lavoro a progetto Tra volontà delle parti e diritto dei contratti*

Umberto Gargiulo
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

1. Premessa. Il recesso come chiave di lettura del lavoro a progetto	2
2. La fattispecie del lavoro a progetto.....	3
3. L'estinzione del contratto e il recesso dei contraenti. Un legislatore in controtendenza	7
4. Il recesso per giusta causa. I limiti all'esercizio del recesso "giustificato"	11
5. Il recesso ad <i>nutum</i>	14
6. Applicazione dell'art. 2227 c.c. e tutela del prestatore.....	19

* Di prossima pubblicazione su Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 3/2004

1. Premessa. Il recesso come chiave di lettura del lavoro a progetto

L'introduzione del lavoro a progetto è stata preceduta e (soprattutto) seguita da un'ampia serie di interventi della dottrina, diretti ad interpretare e ricostruire in chiave sistematica il nuovo istituto disegnato da nove disposizioni (artt. 61-69) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attività che si presenta invero poco agevole, non tanto per il fatto che la normativa non consente ancora una verifica operativa, quanto per la tecnica di redazione delle norme stesse, che risultano caratterizzate da un ampio ricorso ad elementi di matrice gergale, poco adatti all'identificazione di una fattispecie contrattuale e in più punti contraddittorie, se raffrontate e lette in una prospettiva di sistema¹.

Si assiste quindi ad un proliferare di letture, ad un dibattito nel quale l'autonomia delle posizioni non è data soltanto dall'individuazione di dati identificativi "nuovi" o dal proporre singolari soluzioni esegetiche, ma anche dalla combinazione degli elementi di qualificazione sinora individuati nell'ambito di un modello ricostruttivo piuttosto che di un altro².

L'attività ermeneutica non si semplifica quando - come in questo scritto - si sceglie di esaminare un singolo istituto ed anzi di ricorrere ad esso come chiave di lettura per analizzare le posizioni delle parti nel lavoro a progetto, ponendosi nel solco tracciato da chi³, in presenza di contratti caratterizzati da un marcato coinvolgimento della persona di uno dei contraenti, ritiene che i modelli di disciplina del recesso rappresentino la cartina di tornasole per verificare il grado di tutela garantito dall'ordinamento: di qui l'esame del recesso come momento cruciale del rapporto, quando le parti tornano a fronteggiarsi, con tutto il loro carico di forza o, per converso, di debolezza.

¹ RUSCIANO M., *La certificazione nel sistema del diritto del lavoro*, in DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 343, ha rilevato come sarebbe un errore leggere tutto l'ordinamento alla luce della riforma attuata con l'esercizio della delega contenuta nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, e non piuttosto tentare di interpretare il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in coerenza con l'intero ordinamento.

² Né particolare aiuto viene dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'8 gennaio 2004. Il testo diffuso dal Ministero sfugge a quella che dovrebbe essere la sua "vocazione" e aumenta il grado di ambiguità intrinseca della normativa. Riguardo a taluni aspetti si limita a parafrasare il dettato legislativo (se non a riproporlo inutilmente); con riferimento ad altri, particolarmente rilevanti per l'interpretazione della fattispecie e soprattutto per sua ricostruzione sistematica, incorre in non poche contraddizioni.

³ NAPOLI M., *Elogio della stabilità*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 26, 2002, p. 9.

2. La fattispecie del lavoro a progetto

Un primo compito che tocca all'interprete, anche quando si propone di esaminare solo uno dei tanti nodi problematici della figura, è quello di individuare con esattezza gli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale e conseguentemente classificarla tra i rapporti obbligatori, chiarendo innanzitutto se essa vada inquadrata nell'ambito della tradizionale dicotomia autonomia-subordinazione oppure debba essere ricondotta ad un *tertium genus*, al fine codificato.

Determinante risulta la dizione utilizzata dal legislatore al 1° comma dell'art. 61, d.lgs. 276/2003, là dove inserisce il lavoro a progetto⁴ tra le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., aggiungendo la necessaria *riconducibilità* di tali rapporti «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso».

Il riferimento testuale alla norma del codice di procedura civile determina che per l'individuazione della fattispecie del lavoro a progetto dovranno sussistere tutti gli elementi indicati al n. 3 dell'art. 409 c.p.c.⁵. Si avrà quindi lavoro a progetto solo in presenza di una prestazione che sia prevalentemente personale, autonoma, coordinata con l'organizzazione del committente e continuativa⁶. Orbene, le collaborazioni coordinate e continuative, pur con talune peculiarità, si pongono senza alcun dubbio all'interno del lavoro autonomo, non potendo sul piano giuridico (ma semmai soltanto su quello socio-economico) configurare un autonomo, "terzo" genere al quale ricondurre la prestazione; ne discende che anche il lavoro a progetto risente della qualificazione originaria della figura alla quale è, per legge, connesso⁷.

⁴ L'introduzione del lavoro a progetto è accompagnata da un ampio regime di esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61, co. 3, d.lgs. 276/2003).

⁵ Alle figure ricondotte all'art. 409 c.p.c., poi, com'è noto sono state riconosciute talune posizioni soggettive peculiari, nell'ambito della normativa fiscale e di quella previdenziale, con la creazione di una gestione separata presso l'INPS. Le ricadute previdenziali della riforma delle co.co.co. sono esaminate dalla circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004.

⁶ PEDRAZZOLI M., Voce *Opera (prestazioni coordinate e continuative)*, in *Nov. dig. it.*, App., V., Utet, Torino, 1984, p. 479, ritiene che la prevalente personalità della prestazione «abbia finito per diventare l'elemento decisivo della fattispecie, nel senso di quello che più spesso viene in gioco come *discrimen* nella decisione se essa ricorre».

⁷ Questa pare sia anche l'opinione di PEDRAZZOLI M., *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento al Titolo VII del D. Lgs. 276/03*, anticipato in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, 29/2004, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca, p. 25, secondo il quale «quando afferma che i rapporti, insorgenti nell'ambito dell'art. 409, n. 3, "devono essere riconducibili" a progetto, la legge prende tutto, armi e bagagli, di quei rapporti, compreso il modo della loro genesi. La legge richiede solo che si aggiungano alcuni dati ulteriori di qualificazione del rapporto o, più esattamente, della prestazione d'opera, dati che sono riconducibili ad una sola complessiva allusione all'autonomia di cui il rapporto deve essere contrassegnato».

A ciò va aggiunto che il legislatore evidenzia proprio il requisito dell'autonomia⁸ là dove dice espressamente che i progetti o programmi sono «gestiti autonomamente dal collaboratore»⁹ e la sottolineatura di tale requisito, seppure in linea di principio non necessaria (i rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. non possono che essere riferiti a prestazioni di lavoro autonomo), mostra con chiarezza l'intenzione di evitare qualsivoglia sovrapposizione tra lavoro a progetto e lavoro subordinato.

Sembrerebbe quindi doversi accantonare l'idea, sostenuta in dottrina anche successivamente all'emanazione del decreto, dell'avvenuta codificazione di un *tertium genus*¹⁰, a metà strada tra gli artt. 2094 e 2222 c.c.¹¹.

A ben vedere, peraltro, l'art. 2222 c.c. soltanto nella rubrica fa

⁸ Nella Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione degli artt. 1-6 della l. 14 febbraio 2003, n. 30, p. 15, si legge che il lavoro a progetto è «una forma propria di lavoro autonomo».

⁹ Si sofferma ampiamente sull'autonomia del collaboratore e sulle modalità del coordinamento con il committente, CASTELVETRI L., *Il lavoro a progetto: finalità e disciplina*, in TIRABOSCHI M. (a cura di) *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 154-156.

¹⁰ Di questa opinione principalmente DE LUCA TAMAJO R., *Dal lavoro parasubordinato al lavoro "a progetto"*, in *Itinerari d'impresa. Management, Diritto, Formazione*, 3, 2003, anticipato in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 25/2003, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca, secondo il quale l'introduzione del lavoro a progetto rappresenta la codificazione proprio del *tertium genus*; anzi l'Autore, con riferimento alla quantità di fattispecie escluse dal legislatore, parla addirittura, sebbene forse in termini di provocazione, di un *quartum genus*. Condivide questa lettura NUZZO V., *La giurisprudenza in tema di definizione e tutela delle collaborazioni coordinate e continuative alla luce della nuova disciplina del lavoro a progetto*, in *Dir. lav. merc.*, 2003, p. 729. Di contrario avviso TIRABOSCHI M., *Il lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali*, in *Guida lav.*, 4/2003, suppl., p. 107, secondo il quale «viene dunque definitivamente abbandonata la strada della tipizzazione di un *tertium genus* contrattuale, collocato in un'area intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato».

¹¹ Di non grande aiuto sul punto, quando non genera vera e propria confusione, è però la citata circolare ministeriale: in essa, dopo reiterati riferimenti all'autonomia del collaboratore, indicata come «elemento qualificatorio essenziale» del lavoro a progetto, nell'accennare agli altri requisiti della fattispecie, si conclude affermando che «tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)». La contrapposizione affermata nella circolare tra la figura in esame e il lavoro subordinato, da un lato, quello autonomo, dall'altro, oltre a porsi in contraddizione con quanto detto nella stessa circolare fino a qualche rigo prima (e ribadito poco dopo), sembra individuare un terzo tipo contrattuale, del quale però non vengono tracciati i confini né identificati gli elementi costitutivi. In realtà, forse si tenta solo di sostenere che il lavoro a progetto è una forma di lavoro autonomo caratterizzata dalla durata della prestazione, mentre il modello "classico" indicato nell'art. 2222 c.c. è per lo più quello di una singola opera realizzata in favore di un committente, lasciando ad altri tipi contrattuali (es. appalto, somministrazione) una più tradizionale vocazione a realizzare rapporti di durata. In argomento v. FERRARO G., *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1998, p. 449.

riferimento all'opera, mentre nel testo, prevedendo la possibilità di obbligazioni che abbiano ad oggetto la prestazione di un servizio, non esclude attività fisiologicamente destinate a non concludersi *uno actu*¹². Il lavoro a progetto emerge in effetti come figura di un più ampio *genus* di lavoro autonomo che proprio il legislatore del d.lgs. 276/2003 ha contribuito ad estendere; più che come tipo contrattuale, si pone semmai come sotto-tipo, legislativamente disciplinato, del contratto d'opera, la cui esecuzione si concreta in una collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale. In dottrina si è infatti spesso evidenziata la caratteristica degli artt. 2222 ss. c.c., che opererebbero come «disciplina transtipica»¹³ ed in ogni caso (quale figura residuale) allorché non si rinvenivano in concreto gli elementi identificativi di altra fattispecie contrattuale. Va d'altronde rilevato che, espunti dall'area di applicazione della disciplina in commento, per espressa scelta del legislatore, i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché quelli inerenti all'esercizio delle professioni intellettuali ed esclusi, di fatto, i contratti che, richiedendo un'organizzazione di mezzi e persone, risultano incompatibili con la prevalente personalità dell'attività, la normativa sul contratto d'opera è l'unica a poter trovare applicazione. Gli artt. 61-69, d.lgs. 276/2003 vanno quindi ad integrare, non a sostituire, pena la creazione di vistose disparità (costituzionalmente ingiustificabili), la disciplina del contratto d'opera.

Del pari non sembra che il lavoro a progetto sia caratterizzato inequivocabilmente da un'obbligazione di risultato, tesi pure autorevolmente sostenuta all'indomani dell'emanazione della norma¹⁴. Da questo punto di vista - ed ammesso che alla dicotomia tra obbligazioni di mezzi (o di condotta) ed obbligazioni di risultato possa attribuirsi una portata distintiva univoca¹⁵ e soprattutto utile a fini concreti - la struttura

¹² Ritiene incompatibile con il contratto d'opera un rapporto di durata SANTORO PASSARELLI G., *Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, in DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema*, cit., p. 200.

¹³ Sono parole di PERULLI A., *Il lavoro autonomo*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu e Messineo*, XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, p. 86 secondo il quale ci si trova dinanzi a «un macrosistema descrittivamente inteso, governato da norme di settore (i singoli contratti) qua e là integrato da regole (quelle del contratto d'opera) idonee, grazie all'analogia o all'applicazione diretta, a colmare specifici vuoti interni ai singoli settori».

¹⁴ SANTORO PASSARELLI G., *Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, cit., p. 197.

¹⁵ La moderna dottrina civilistica infatti ritiene lo schema classificatorio descritto decisamente sopravvalutato ed equivoco. V. tra gli altri, CANNATA C.A., *Le obbligazioni in generale*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 9, Utet, Torino, 1999, p. 37. Di grande chiarezza è anche GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, vol. II, t. I, Cedam, Padova, 1990, p. 10 ss. E' opportuno richiamare in argomento uno scritto ormai classico di MENGONI L., *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I,

del lavoro a progetto si presenta "neutra", nel senso che l'obbligazione può essere tanto di mezzi quanto di risultato a seconda dell'*opus* concretamente dedotto in obbligazione. Lettura, quella proposta, avallata dall'utilizzo dell'espressione «in funzione del risultato», che pure sottolinea la naturale vocazione "teleologica" della fattispecie, il suo essere funzionale al progetto medesimo, senza esaurirlo necessariamente con la sola esecuzione della prestazione alla quale ci si obbliga.

Centrale nella definizione della figura è allora la riconduzione al progetto, al programma di lavoro o ad una fase di esso¹⁶. Diversi autori, in presenza dei concetti di progetto e programma hanno fatto ricorso al dizionario: così facendo si perviene alla distinzione tra il progetto, inteso come «ideazione per lo più accompagnata da uno studio relativo alle possibilità di attuazione o di esecuzione» ed il programma, quale «enunciazione particolareggiata di ciò che si vuol fare, d'una linea di condotta da seguire, degli obiettivi cui si mira e dei mezzi coi quali si ritiene di poterli raggiungere»¹⁷.

L'esame delle due nozioni, avallato dall'uso della disgiuntiva nel testo di legge, porta ad escludere che ci si trovi in presenza di un'endiadi¹⁸. Nel primo caso si evidenzia la presenza di un'ideazione: anche a prescindere dalla necessità della "originalità" del progetto medesimo, concetto sfuggente e caratterizzato da una forte dose di relatività, è indubbio allora che nel progetto tale caratteristica di "singolarità" risulti essenziale; nel programma invece, in particolare nel programma di lavoro, è il percorso ideato che assume un ruolo cardine: è l'enunciazione particolareggiata, l'individuazione di azioni, condotte, mezzi ed obiettivi (anche intermedi), a prevalere sulla prospettiva "finalistica" che sembra caratterizzare il progetto vero e proprio.

Non a caso taluni hanno sottolineato la pericolosità del concetto di programma ed il relativo elevato rischio di strumentalizzazione per finalità

comm., 1954, I, p. 185. PERSIANI M., *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, Padova, 1966, p. 281, rileva peraltro come «anche nell'obbligazione del prestatore d'opera assume rilievo essenziale e determinante il comportamento del debitore. Questi, infatti, è tenuto non già a *dare* una cosa, ma a svolgere l'attività produttiva necessaria al conseguimento di un *opus* (cfr. art. 2224 cod. civ.)».

¹⁶ Il legislatore, per la verità, dice che i rapporti devono essere riconducibili «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente». Ciò potrebbe voler significare che un singolo rapporto può essere costituito per garantire al committente la collaborazione alla realizzazione di «più progetti», tra loro collegati e connessi, e quindi non di un solo risultato organizzativo-produttivo.

¹⁷ V. entrambe le voci in DEVOTO G., OLI G.C., *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 2000, p. 1621.

¹⁸ Sostenuta invece da PROIA G., *Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2003, p. 665 ss.

elusive della disciplina regolativa del rapporto di lavoro subordinato¹⁹; del resto qualsiasi attività lavorativa viene ad essere caratterizzata da una programmazione, che risulta anzi costituire il fondamento stesso dell'organizzazione. Va peraltro rilevato come spesso l'intensità ed ampiezza della programmazione siano inversamente proporzionali al grado di professionalità investito nel lavoro e dunque tendano ad aumentare e a divenire più analitiche in presenza di prestazioni ripetitive, elementari o comunque caratterizzate da un ridotto grado di autonomia.

Da questo punto di vista il rinvio testuale a programmi di lavoro, o addirittura fasi di esso, non è mitigato dal riferimento all'autonomia di gestione da parte del collaboratore, ch  anzi l'autonomia finisce per essere definita, confinata e limitata proprio dall'intensità di determinazione del programma medesimo;   sufficiente al riguardo pensare ad alcune attivit  lavorative massificate, nelle quali potrebbe individuarsi la presenza di un programma, la predeterminazione da parte del committente e la gestione autonoma da parte del prestatore²⁰, pur trovandosi dinanzi a rapporti di lavoro che sono senza dubbio subordinati.

3. L'estinzione del contratto e il recesso dei contraenti. Un legislatore in controtendenza

Concentrandosi sul tema dell'estinzione del contratto a progetto, va rilevato innanzitutto che l'art. 67   rubricato «estinzione del contratto e preavviso»: se per  con il primo termine ci si riferisce allo scioglimento del vincolo contrattuale²¹, ultroneo appare in sede di titolazione il riferimento al preavviso, che altro non   se non un elemento, neppure costitutivo della fattispecie, del diritto di recesso.

¹⁹ Questo pericolo   evidenziato da SANTORO PASSARELLI G., *Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, cit.

²⁰ Si pensi, ad esempio, all'attivit  di *call center* (nei quali peraltro, si   spesso fatto un uso disinvolto delle collaborazioni coordinate e continuative), caratterizzate da una predeterminazione del programma di lavoro e dal lasciare al lavoratore un margine di autonomia nella gestione della chiamata telefonica: si tratta peraltro di elementi presenti anche nella contrattazione collettiva applicabile ai lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato, a conferma della difficolt  di individuare con precisione il confine. Con riferimento al grado di autonomia dell'operatore, interessanti i rilievi di LEONARDI S. e OTERI C., in ALTIERI G. (a cura di), *Lavorare nei call centres*, Ediesse, Roma, 2002.

²¹ DE NOVA G., Voce *Recesso*, in *Dig. disc. priv.*, XVI, 1997, p. 314. Secondo alcuni il concetto di estinzione non ricomprende l'istituto del recesso, il quale, pi  che determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale, impedirebbe il protrarsi degli effetti, operando *ex nunc*, senza incidere sul diritto del prestatore al conseguimento per intero della controprestazione alla quale ha diritto: sull'incompatibilit  tra recesso ed estinzione del vincolo, v. GABRIELLI G., PADOVINI F., Voce *Recesso (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Giuffr , Milano, 1988, p. 37.

In effetti la disposizione contiene due ipotesi diverse e tra loro assimilabili solo in chiave di ricostruzione sistematica²². Nel primo comma si prevede che i contratti di lavoro a progetto «si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto». Si parla di risoluzione del contratto, allo scopo evidente di segnalare che la realizzazione del progetto, alla cui riuscita è finalizzata (*rectius* funzionale) l'attività del prestatore, è talmente essenziale che, raggiunta la prima, *cede* anche il vincolo obbligatorio che lega le parti, sebbene solo con efficacia *ex nunc*²³.

In realtà proprio la norma in commento sembra confermare la centralità del progetto²⁴ e la rilevanza causale del medesimo (tema che richiederebbe uno spazio ben più ampio di quello disponibile): una volta che il progetto sia realizzato, si esaurisce anche la ragione che concretamente giustifica il contratto voluto dalle parti²⁵. Ricorrendo ad una formulazione ellittica il legislatore evidenzia che una volta raggiunto, in qualunque modo, lo scopo per il quale il contratto a progetto è stato stipulato, viene meno *naturalmente* anche l'interesse al mantenimento del vincolo contrattuale e degli obblighi delle parti per il futuro.

Trattandosi di risoluzione, resta in capo al committente l'obbligo di pagare per l'intero il compenso pattuito (sul punto v. *infra*, par. 5), mentre cessano di vincolare i contraenti gli obblighi accessori individuati dagli artt. 64-66 (es. mantenimento dei livelli di sicurezza per il committente, divieto di concorrenza per il collaboratore ecc.).

²² Un forte invito a privilegiare in via interpretativa il canone teleologico e sistematico è formulato da PIZZOFERRATO A., *Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di rimodulazione delle tutele*, in *ILLeJ*, vol. VI, n. 1, 2004, www.labourlawjournal.it.

²³ La previsione di efficacia retroattiva dell'atto di recesso sovrapporrebbe infatti tale figura a quella della condizione meramente potestativa, con la conseguente nullità della medesima *ex art.* 1355 c.c.

²⁴ Di questo avviso mi sembra anche LISO F., *Analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003: spunti di riflessione*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, 42/2004, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca, p. 28, il quale non condivide le letture della normativa che sminuiscono la portata qualificatoria dell'elemento del progetto.

²⁵ Per esigenze di sintesi, si è fatto riferimento ad una nozione di causa, quale *funzione pratica* dell'operazione contrattuale posta in essere dagli stipulanti, che non è pacifica tra gli interpreti (v. sul punto i dubbi già espressi da SCOGNAMIGLIO R., *Contratti in generale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1979, p. 300 ss., ma sulla quale conviene oggi buona parte della dottrina civilistica. V. in argomento BIANCA C.M., *Diritto civile. 3. Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 452; ROPPO V., *Il contratto*, in IUDICA G., ZATTI P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 364; SACCO R., *La causa*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 10, Utet, Torino, 1995, p. 301. Anche la giurisprudenza sembra aderire di recente a questa lettura dell'elemento causale, sebbene senza dichiararlo sempre in maniera esplicita: v. tra le altre Cass. 11 agosto 1980, n. 4921, in *Juris data*, Cass. 15 luglio 1993, n. 7844, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, p. 734; Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, p. 682; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, in *Giust. civ. mass.*, 2003, f. 4.

L'art. 67 prevede quindi, quale ipotesi "generale" di estinzione del contratto, la «realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto», la quale in qualche maniera prevale anche sull'estinzione del contratto per raggiungimento del termine della prestazione; la realizzazione del progetto infatti priva il negozio della sua funzione essenziale, della ragione giustificativa dell'operazione economica voluta (e dedotta in contratto) dalle parti, indipendentemente dal raggiungimento del termine apposto ad essa.

Il secondo comma dell'art. 67 è poi interamente dedicato al recesso, nelle sue due possibili forme, vale a dire il recesso straordinario e quello ordinario ovvero ad nutum. Si diceva in premessa che questa previsione presenta diversi aspetti problematici, che investono entrambe le figure di recesso dal contratto, e non pochi elementi di originalità, in particolar modo connessi al recesso ad nutum.

Una prima notazione da fare è che il legislatore del d.lgs. 276/2003 si pone in netta controtendenza rispetto alle opzioni regolative in tema di recesso effettuate negli ultimi anni²⁶, caratterizzate dall'accantonamento dell'idea ottocentesca di parità dei contraenti (destinata a velarsi di ipocrisia in una società nella quale alla contrattazione, intesa come procedimento che conduce all'adozione di un determinato regolamento di interessi, si sostituisce una negoziazione di massa, caratterizzata dalla standardizzazione dei modelli e delle prassi contrattuali²⁷), in favore di strumenti negoziali eteronomi, inderogabili ad opera delle parti e sovente sanzionati con la nullità²⁸, diretti a garantire un tendenziale riequilibrio delle posizioni. Questa scelta - effettuata in coerenza con il fondamentale 2° comma dell'art. 3 Cost. - ha visto il riconoscimento al contraente ritenuto debole²⁹ della facoltà di sciogliersi dal contratto più facilmente della controparte (esercitando un vero e proprio *ius poenitendi*)³⁰, ovvero, parallelamente, la limitazione della

²⁶ Di questo avviso anche PERULLI A., *Il lavoro a progetto tra problema e sistema*, in *Lav. dir.*, 2004, p. 112, che sottolinea come «nel lavoro a progetto la facoltà di recesso, in ipotesi concordabile *ad nutum*, segue una logica derogatoria rispetto alla tradizionale sistematica dei contratti civili e commerciali: il che non solo preoccupa dal punto di vista sistematico, ma assume un significato paradossale trattandosi di fattispecie lavoristica che dovrebbe garantire al prestatore, se non una tutela aggiuntiva, quantomeno garanzie non deteriori rispetto a quelle applicabili alla generalità dei rapporti obbligatori».

²⁷ IRTI N., *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, I, p. 347.

²⁸ Il più delle volte si tratta di nullità parziale, talora accompagnata dalla sostituzione automatica *ex lege* della clausola viziata.

²⁹ BIANCA C.M., *Diritto civile. 3. Il Contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 396 ss. si sofferma ampiamente sulla tendenza avvertita nell'ordinamento civile ad andare verso una tutela generalizzata del contraente debole.

³⁰ Si sofferma sulla diversa qualità dei soggetti coinvolti, rilevando come il recesso si ponga "naturalmente" come strumento di tutela del contraente più debole, GALGANO F., *Sub Art.*

facoltà di recesso in capo al soggetto ritenuto più forte sul mercato, spesso realizzata irrigidendo il profilo formale di manifestazione della volontà o assicurando ampi spazi di verifica, in sede giudiziale, della legittimità del profilo causale.

Esempi del primo tipo di intervento legislativo - quello di rafforzamento della posizione del contraente debole - sono le ipotesi di recesso nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (art. 10.2, d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), nei contratti con gli enti creditizi e finanziari (art. 11, l. 1 febbraio 1992, n. 154), nei contratti di collocamento di strumenti finanziari (art. 30.6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): fattispecie quasi tutte originate dall'attuazione di direttive comunitarie.

Nel secondo modello di intervento - che vede "penalizzato" il contraente forte - viene solitamente annoverata la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali nei rapporti di lavoro subordinato (l. 15 luglio 1996, n. 604), ma può essere richiamata anche la disciplina regolativa del recesso del locatore dai contratti di locazione degli immobili urbani (artt. 4 e 27, l. 27 luglio 1978, n. 392).

Menzione a parte merita la disciplina della subfornitura di cui alla l. 18 giugno 1998, n. 192³¹, ed in particolare la norma (art. 9) sull'abuso di dipendenza economica, inteso come «la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi»³², e punito ricorrendo alla sanzione della nullità³³, che colpisce il patto³⁴ - e quello inerente al recesso è un'ipotesi paradigmatica - attraverso il quale l'abuso stesso venga realizzato.

Secondo l'interpretazione prevalente, la norma ha un ambito applicativo che esorbita dall'area della subfornitura: essa, così come la disciplina relativa ai contratti dei consumatori³⁵, si ritiene trovi

1373, in GALGANO F. (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1993, p. 62.

³¹ In tema di subfornitura tra gli altri v. DE NOVA G. (a cura di), *La subfornitura*, Ipsoa, Milano, 1998; ALPA G., LECCESE R., *La subfornitura*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 11, Utet, Torino, 2000, p. 215; IUDICA G., *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ne I contratti*, 1998, p. 411.

³² Così testualmente l'art. 9 citato. Il legislatore precisa altresì che «la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti».

³³ Si tratta dunque di una nullità parziale, che dovrebbe soggiacere alla disciplina dell'art. 1419 c.c.

³⁴ Qualora l'abuso venga invece realizzato non attraverso un patto, bensì un comportamento, si ritiene che tale condotta dia luogo a responsabilità extracontrattuale nei confronti della "vittima" dell'abuso, con conseguente risarcimento dei danni subiti.

³⁵ Non a caso, ricorrendo ad espressioni sostanzialmente identiche, la norma di apertura

applicazione ai rapporti tra imprese in genere (e forse non solo), con rilevanti implicazioni di teoria generale³⁶, sì che proprio con riferimento a tale disposizione si è ritenuto che il concetto di abuso che essa individua, pur se inserito in una legge speciale, appartenga ormai alla disciplina generale del contratto, ponendosi come limite di fondo all'autonomia privata³⁷.

Il legislatore del 2003 invece, nel momento in cui tenta di attuare una riforma "forte", che sostituisca le travi di sostegno del corpus normativo formatosi in poco più di trent'anni, ricorre di continuo, talora solo implicitamente, talaltra espressamente (ed è proprio il caso del recesso), al concetto di parità dei contraenti, collocando in posizioni formalmente speculari i soggetti coinvolti nel rapporto, peraltro in palese contraddizione con il dato sociologico, che pure afferma di aver posto alla base delle scelte di innovazione normativa effettuate³⁸.

4. Il recesso per giusta causa. I limiti all'esercizio del recesso "giustificato"

Procedendo secondo l'ordine seguito dall'art. 67, la prima ipotesi in cui ci si imbatte è il recesso per giusta causa, che consente lo scioglimento immediato, senza alcun preavviso, del vincolo contrattuale prima della scadenza del termine indicato (direttamente o desumibile da quello di conclusione del progetto dedotto) nel contratto. Anzi, in assenza di esercizio del potere regolativo ad opera delle parti contraenti, a ciò espressamente autorizzate dalla norma, il ricorso alla giusta causa si presenta come l'unica possibilità di recedere ante tempus dal contratto³⁹.

Orbene, trovandoci al cospetto di un contratto che non è di lavoro subordinato, non è possibile, se non con grande prudenza, fare ricorso all'elaborazione dottrinale e soprattutto giurisprudenziale che ha contribuito a riempire di contenuto la nozione di giusta causa prevista

della disciplina del codice civile dedicata ai contratti dei consumatori, l'art. 1469-bis, qualifica come vessatorie le clausole che «determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Sul punto MAFFEIS D., *Abuso di dipendenza economica*, in DE NOVA G. (a cura di), *La subfornitura*, cit., p. 77.

³⁶ BARBA A., *L'abuso di dipendenza economica: profili generali*, in CUFFARO V. (a cura di), *La subfornitura nelle attività produttive*, Jovene, Napoli, 1999, p. 314 ss., 321 ss.; TORIELLO F., *Obblighi delle parti e abuso di dipendenza economica nel contratto di subfornitura*, in ALPA G., CLARIZIA A. (a cura di), *La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 278 ss.

³⁷ BIANCA C.M., *op. cit.*, p. 405.

³⁸ V. la Relazione di accompagnamento cit., p. 14-15.

³⁹ Con la conseguente inefficacia dell'atto di recesso che non risulti "sorretto" dalla giusta causa.

dall'art. 2119 c.c.⁴⁰. E' quindi anzitutto al dibattito tuttora in atto nella dottrina civilistica che si dovrà guardare⁴¹.

Per alcuni autori il recesso per giusta causa è l'espressione di un potere attraverso il quale una delle parti, in presenza di eventi sopraggiunti e non definiti preventivamente, «caratterizzati più che in base ai loro dati obiettivi, dal modo in cui incidono sul rapporto preesistente: cioè dalla carica di intollerabilità che determinano»⁴², emette un giudizio di incompatibilità tra tali eventi ed il permanere di un vincolo contrattuale. E' questo un concetto, utilizzato per distinguere tale clausola dalla risoluzione per inadempimento, che implica l'adozione di un particolare criterio di valutazione attraverso il quale selezionare, nell'ambito di una serie di fatti socialmente rilevanti, quelli la cui sopravvenienza giustifica la cessazione anticipata del rapporto. Si tratta di opinioni che tendono ad autorizzare il recesso anche per fatti "esterni" al contratto, ma in grado di minare il vincolo fiduciario che lega le parti del negozio.

A questa lettura si contrappone quella di chi ritiene che locuzioni come «giusta causa» o «gravi motivi» non possano essere riferite a circostanze diverse dal mancato adempimento - che non sia di scarsa importanza, così come richiesto dall'art. 1455 c.c.⁴³ - e portano a sostegno di tale assimilazione, oltre ai risultati dell'indagine storica, anche esigenze di coerenza sistematica. Tale interpretazione appare preferibile, perché connette ad elementi di valutazione verificabili (dalle parti prima e dal giudice poi) il comportamento che determina lo scioglimento del vincolo, presentando anche una notevole elasticità operativa⁴⁴; mentre,

⁴⁰ Sottolinea questo aspetto VISCOMI A., *Lavoro a progetto ed occasionale: osservazioni critiche*, in GHEZZI G. (a cura di), *Commento al d.lg. 10 settembre 2003 n. 276*, Ediesse, Roma, 2004, il quale ritiene che il riempimento della clausola vedrà particolarmente impegnata la giurisprudenza.

⁴¹ Ancora attualissima è la fondamentale opera di MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, Giuffrè, Milano, 1962, i cui risultati esorbitano dai confini del diritto del lavoro.

⁴² SANGIORGI S., Voce *Recesso*, in *Enc. giur. Treccani*, 1991, p. 6, ma già ID., Voce *Giusta causa*, in *Enc. dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 547 ss.

⁴³ *Contra* FRANZONI M., *Degli effetti del contratto*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, I, Giuffrè, Milano, 1998, p. 345, secondo il quale «proprio perché il recesso è uno strumento ulteriore che non elimina gli ordinari mezzi di impugnazione del contratto, si deve ritenere che sia nell'autonomia delle parti impiegare questo strumento anche in ipotesi che non comporterebbero la risoluzione per mancanza della gravità dell'inadempimento».

⁴⁴ V. ancora GABRIELLI G., PADOVINI F., Voce *Recesso (dir. priv.)*, cit., p. 33, che sottolineano anche come le clausole generali «appaiono indiscutibilmente idonee a ricomprendere anche l'eccessiva onerosità sopravvenuta nonché, ove si ritenga che non sempre operi automaticamente, la stessa impossibilità di una delle due prestazioni». Nell'ipotesi di aumento dell'onerosità e quindi della correlativa diminuzione di utilità *a parte creditoris*,

viceversa, il ricorso a parametri sociali di allargamento della nozione rischia di dare spazio a concetti evanescenti e poco controllabili nelle successive fasi di eventuale verifica giudiziale.

Rilevante diviene a questo punto esaminare - nella prospettiva accolta - la conseguenza dell'eventuale violazione tanto dell'obbligo principale di prestazione al quale si impegni il collaboratore a progetto, quanto (e forse soprattutto) degli obblighi accessori previsti dalla legge in capo ad esso.

Questi ultimi sono identificati dall'art. 64, rubricato riduttivamente con riferimento al solo dovere di riservatezza: in effetti già il primo comma della norma piuttosto che della riservatezza si occupa del delicato tema della pluralità di committenze. Fintanto che si dice: «il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti» non si aggiunge nulla di nuovo né di necessario; è implicito, infatti, nel lavoro autonomo che un soggetto non lavori in esclusiva, salva appunto l'ipotesi di patto contrario. L'enfasi del dettato legislativo finisce per essere posta sulla prima parte della norma, che ammette la possibilità di un diverso accordo dei contraenti, rispetto al quale non vi è neppure la previsione di un corrispettivo per l'ipotesi di monocommittenza⁴⁵.

Significativo è anche il divieto per il collaboratore a progetto di diffondere, oltre che notizie, addirittura «apprezzamenti» circa i programmi o l'organizzazione del committente. L'utilizzo del concetto di apprezzamento evidenzia l'ampliamento del divieto, non riconnesso alla sola divulgazione di elementi di cui si è venuti a conoscenza (le «notizie»), ma esteso sino a limitare un più ampio diritto di critica. L'inserimento di un siffatto obbligo tra quelli accessori cui è tenuto il collaboratore impone di ricercare nel diritto dei contratti i possibili limiti ad un esercizio punitivo della propria posizione attiva da parte del committente, verificando se la violazione di tali obblighi possa configurare, *ex se*, una giusta causa.

E' poi necessario fare un passo avanti e riferirsi all'art. 67, comma 2, là dove il legislatore, dopo avere apparentemente limitato il diritto di recesso alla sola ipotesi della giusta causa, lascia le parti libere di prevedere diverse causali di risoluzione. E' indubbio che il committente

peraltro, la stessa onerosità eccessiva dovrà essere accompagnata dalla presenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

⁴⁵ Il primo comma dunque non si occupa di concorrenza, come invece il secondo, ma dell'incontro tra il lavoratore autonomo a progetto ed il suo committente: la norma sembra quasi autorizzare un beneficio "a costo zero", in quanto una limitazione così invasiva della sfera di libertà economica di un soggetto (art. 41 Cost.) non è accompagnata da alcun corrispettivo, essendo la pattuizione di un compenso lasciata anch'essa all'autonomia delle parti e quindi alla forza contrattuale del collaboratore a progetto che ha interesse alla sua previsione.

possa inserire talune clausole risolutive espresse nelle quali predeterminare le vicende in cui pervenire allo scioglimento *ad nutum* (semmai pure senza preavviso: sul punto v. il paragrafo successivo) del vincolo contrattuale.

Per il recesso come per la risoluzione può affermarsi, stando alla previsione dell'art. 1456 c.c., ma prima ancora dello stesso art. 1453 c.c., che in entrambi i casi - sia cioè osservando tali vicende quale giusta causa, sia nell'ipotesi di pattuizione convenzionale di ulteriori causali di recesso - l'esercizio è possibile nell'ipotesi di inadempimento riferito ad un'obbligazione vera e propria; è indubbio però che l'atto del diffondere apprezzamenti, se talora può essere certamente ritenuto quale elemento indiziario di una più ampia volontà lesiva, in quanto tale riconducibile a tentativi di discredito commerciale o ad attività di concorrenza, non può essere considerato di per sé un'obbligazione contrattuale.

Sicché, accogliendo una prospettiva che riconduce tutte le possibili cause di recesso all'inadempimento contrattuale, si può pervenire ad un'adeguata delimitazione di tale potere, sia esso riconosciuto dalla legge o previsto dalle parti. Tutto ciò senza contare l'opinione di una autorevole dottrina, la quale pur riconoscendo che il potere di recesso non comporti la necessità di giustificare l'esercizio (si parla anche di acausalità, ma l'espressione può ingenerare equivoci, facendo pensare ad una impossibile carenza di funzione dell'atto) là dove non siano le stesse parti o il legislatore a prevedere un obbligo di motivazione, ritiene che vi sia comunque il limite della buona fede⁴⁶, coesistente a qualsivoglia *contatto* negoziale, la cui violazione (proprio in tema di recesso) «può anche configurarsi come *abuso del diritto*»⁴⁷.

5. Il recesso *ad nutum*

Per come è scritta la prima parte dell'art. 67, comma 1, il legislatore sembra dire che il contratto a progetto si può risolvere attraverso l'esercizio del diritto di recesso unicamente nell'ipotesi di

⁴⁶ Vi insistono tra gli altri GALGANO F., *Degli effetti del contratto*, cit., p. 98; BIANCA C.M., *op.cit.*, p. 739 ss.

⁴⁷ Così GALGANO F., *Degli effetti del contratto*, p. 98. Applicato al lavoro a progetto come criterio di interpretazione del negozio, prima che di sanzione delle pattuizioni in esso contenute, il riferimento all'abuso di diritto ovvero a quello di dipendenza economica, ex art. 9, l. 192/1998 (su cui v. *retro* par. 2), potrebbe portare alla caducazione di clausole convenzionali attributive del potere di recesso, laddove non sia previsto un preavviso, ovvero se il contratto contenga ipotesi di recesso *ad nutum* relative a comportamenti del collaboratore sostanzialmente irrilevanti ai fini dell'adempimento, nelle quali la previsione di talune «causali» o «modalità» di recesso sia frutto di un vistoso squilibrio tra le posizioni dei contraenti, tale da far ritenere che il committente abbia tratto vantaggio, abusandone, della situazione di supremazia economica rispetto al collaboratore.

giusta causa: in realtà, come anticipato, la giusta causa si pone quale ragione esclusiva di recesso soltanto qualora le parti non ne abbiano previsto una disciplina convenzionale⁴⁸. La restante parte della norma, infatti, consente il ricorso al recesso «secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale»⁴⁹, rimettendo quindi ai contraenti la facoltà di prevedere un vero e proprio recesso *ad nutum*⁵⁰.

Si diceva di un intervento in controtendenza per la parte della disposizione che conferisce ai contraenti - ad entrambe le parti dunque - la facoltà di recedere liberamente; ma la peculiarità di questo tipo di recesso si coglie ancora di più attraverso una lettura sistematica dell'istituto. Tradizionalmente infatti, il recesso ordinario⁵¹ viene previsto in presenza di contratti a tempo indeterminato o a lungo termine, quale

⁴⁸ Il recesso convenzionale, al pari del recesso legale, può svolgere diverse funzioni: quella di porre un termine a contratti di durata che ne siano privi (c.d. recesso determinativo); quella di consentire l'impugnazione del contratto per vizi originari o sopravvenuti (recesso come mezzo di impugnazione); quella di consentire alla parte di pervenire allo scioglimento del vincolo negoziale, nei contratti di durata perpetui o a lungo termine, qualora sia venuto meno l'interesse della parte medesima (recesso come *ius poenitendi*); quella di consentire alla parte che ha concluso il contratto in seguito ad un approccio "aggressivo" della controparte, di recedere *in limine* (recesso iniziale); quella ancora di consentire il recesso alla parte più debole (recesso di protezione); ed inoltre la funzione di sciogliersi dal vincolo in presenza di modificazioni rilevanti delle condizioni contrattuali (recesso per modificazione dei presupposti). Questa classificazione è ripresa da GABRIELLI G., *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Giuffrè, Milano, 1985.

⁴⁹ Di questo avviso, anche se in termini (apparentemente) dubitativi, DE LUCA TAMAJO R., *op. cit.*, p. 19. V. i rilievi svolti di seguito nel testo. Si soffermano sulla natura meramente dispositiva della norma MAGNANI M., SPATARO S., *Il lavoro a progetto*, anticipato in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 27/2004, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca, p. 10, secondo i quali «in sede di contratto individuale le parti potranno prevedere la facoltà di recedere *ante tempus* anche in mancanza di giusta causa, e, dunque, pure nelle ipotesi in cui il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto importi il venir meno dell'interesse alla realizzazione del progetto» e BELLAVISTA A., Sub Art. 67, in GRAGNOLI E., PERULLI A. (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, Cedam, Padova, 2004, p. 777.

⁵⁰ Secondo LEONE G., *Le collaborazioni (coordinate e continuative) a progetto*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, I, p. 111, il legislatore prevede anche una «causa specifica di recesso da parte del committente allorché, all'art. 66, comma 2, stabilisce che questi possa recedere dal contratto in caso di sospensione dovuta a malattia o infortunio che si protragga per un periodo superiore a 1/6 per i contratti di durata determinata, ovvero per oltre 30 giorni in quelli di durata determinabile».

⁵¹ La dottrina talora evita di sovrapporre, così come si effettua nel testo, recesso *ad nutum* e recesso ordinario; si è però ritenuto preferibile lasciare una (apparente) identità per evitare frammentazioni nell'esposizione, alla quale non avrebbe certo giovato l'indugiare su ulteriori distinzioni concettuali. In argomento v. MANCINI G.F., *op. cit.*; BALLESTRERO M.V., *I licenziamenti*, Franco Angeli, Milano, 1975; TIRABOSCHI M., *Categorie civilistiche e recesso unilaterale: il contratto di «lavoro subordinato»*, in DE NOVA G. (a cura di), *Recesso e risoluzione nei contratti*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 1031 ss.

espressione del fondamentale principio di libertà che determina il disfavore legislativo nei confronti della perpetuità dei vincoli contrattuali⁵². Risulta quindi decisamente anomala la previsione di un recesso ad nutum (eventualmente accompagnato da preavviso), per di più pattuito convenzionalmente, in presenza di un contratto a termine, che anzi potrebbe risultare caratterizzato da una scadenza anche molto ravvicinata: ma tant'è.

La norma afferma quindi che la risoluzione anticipata del contratto può avere luogo per giusta causa ovvero per una delle «diverse causali o modalità, incluso il preavviso» previste nel contratto medesimo. A giudicare da come è formulata la disposizione, però, la possibilità di fissare un preavviso si riduce a vera e propria indicazione e non ha alcun valore cogente nei confronti dei contraenti, la cui libertà nell'includere (ovvero nell'escludere) il preavviso è assolutamente priva di qualsiasi "sostegno" legislativo; la previsione di un preavviso, peraltro, può oscillare tra poche ore e diversi mesi, in assenza di parametri di calcolo predeterminati (stante pure l'inesistenza di contrattazione collettiva significativa in questo ambito) ed incontra anche in tal caso il solo limite della buona fede ex art. 1375 c.c.

Ciò che poi lascia perplessi nella struttura della norma è il riferimento, in termini tra loro alternativi, a «causali o modalità» previste dalle parti: qui il punto non è quello di ricorrere a sofismi lessicali, ma va segnalato come il legislatore ponga su un piano paritario, confermato dall'uso della disgiuntiva («o»), le causali e le modalità, laddove le prime attengono alla giustificazione del recesso, mentre le seconde riguardano profili formali o procedurali dell'esercizio del diritto riconosciuto dal contratto⁵³. Il dettato normativo fa sì che le parti (ovvero, più realisticamente, la parte in grado di "imporre" le pattuizioni) possano optare per un recesso anticipato che non sia motivato da alcuna causa⁵⁴, purché posto in essere attraverso talune *modalità* (es. una comunicazione scritta della volontà di esercitare lo *ius poenitendi*). Che questa sia del resto la scelta del legislatore è confermato dall'uso della proposizione incidentale «incluso il preavviso», quale esemplificazione di modalità di recesso, non certo di causale alternativa al recesso per giusta causa.

L'art. 67, in sostanza, consente la previsione di una facoltà di recesso dal contratto a progetto assolutamente ingiustificata e quindi *ad*

⁵² Opinione che viene ricondotta alla riflessione di CARNELUTTI F., *Del licenziamento nella locazione di opere a tempo indeterminato*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, p. 377; CIMMINO N.A., *Il recesso unilaterale dal contratto*, Cedam, Padova, 2000; ROPPO V., *op. cit.*, p. 550.

⁵³ Di diverso avviso LAZZARI C., *Il lavoro a progetto fra disciplina legislativa e autonomia collettiva*, in *Dir. lav. merc.*, 2004, p. 50.

⁵⁴ Sottolineano tale aspetto MAGNANI M., SPATARO S., *op. cit.*, p. 10.

*nutum*⁵⁵. Non è infatti condivisibile la lettura⁵⁶ che ritiene tale recesso comunque "causale", ipotesi da escludere proprio in base al dato testuale della disposizione; l'uso di una disgiuntiva potrebbe anche essere accantonato se non vi fosse il riferimento esemplificativo al preavviso, che indica che il legislatore è ben consapevole degli effetti della previsione: il contratto a progetto, cioè, può essere risolto per una determinata ragione, predeterminata dalle parti, ovvero (in mancanza di essa o meglio della sua manifestazione) nel rispetto delle mere modalità pattuite a livello individuale, «incluso il preavviso», che nulla aggiunge circa la ragione ed anzi è indicativo proprio della possibilità di omettere l'esternazione di qualsivoglia motivazione, purché si dia (adeguato) preavviso al collaboratore.

Problema diverso è quello della possibilità di accertare l'eventuale illiceità della motivazione. Tale verifica richiede l'apertura di una parentesi sulla natura, in generale, dell'atto di recesso. Secondo la maggior parte della dottrina si tratta di un atto a carattere negoziale: il suo contenuto palesemente patrimoniale, destinato a produrre effetti tra vivi, rende applicabili ad esso, grazie all'art. 1324 c.c., le norme sui contratti in generale, purché compatibili con la struttura unilaterale della fattispecie. La sua normale qualificazione come atto di esercizio di un diritto potestativo caratterizza pertanto il contenuto in termini di tipicità; ne discende che la causa, intesa quale funzione assolta, è quella della realizzazione dell'interesse di una delle parti alla deroga rispetto all'impegno contrattuale, conseguendone altresì l'irrilevanza dei motivi per i quali viene posto in essere, sempre che tale motivazione non sia illecita e determinante⁵⁷.

Altro quesito che si pone è quello della forma dell'atto, stante l'assenza di indicazioni legislative al riguardo. In generale si riconosce la vigenza del principio di libertà formale, escludendosi dunque il ricorso generalizzato al principio di simmetria, in base al quale all'atto estintivo degli effetti di un contratto andrebbe attribuita la medesima forma

⁵⁵ Sembra condividere questa ricostruzione anche SANTORO PASSARELLI G., *Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, p. 44.

⁵⁶ PINTO V., *Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003*, Cacucci, Bari, 2004. Per l'Autore, dunque trattandosi di un «atto casuale ... le parti non possono pattuire la facoltà di recesso *ad nutum*».

⁵⁷ La dottrina civilistica trae questo principio da norme come gli artt. 626, 788 c.c. letti in combinato disposto con l'art. 1345 c.c. ma è comunque contraria ad una generale applicazione estensiva di tali norme, per evitare che attraverso questi rimedi si giunga ad una indiscriminata funzionalizzazione del recesso *ad nutum*. Un'altra strada potrebbe essere individuata ricorrendo all'abuso del diritto, su cui v. RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 256.

utilizzata per la costituzione del vincolo, mentre appare preferibile il ricorso a tale principio quando la forma scritta utilizzata per il contratto sia imposta per legge o discenda da un impegno assunto convenzionalmente dalle parti⁵⁸.

Applicare siffatte conclusioni alla nostra fattispecie può risultare non sempre agevole, in presenza dell'ambigua formulazione dell'art. 62, d.lgs. 276/2003 in base al quale «il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova ...» gli elementi indicati alle successive lettere da a) ad e), vale a dire durata, indicazione del progetto nel suo «contenuto caratterizzante», corrispettivo, forme di coordinamento con l'organizzazione del committente e misure di sicurezza⁵⁹.

Tra i primi commentatori si registrano opinioni contrapposte⁶⁰, sebbene prevalga la tesi che ritiene la forma scritta *ad probationem*⁶¹. Può allora affermarsi che, non essendo la forma richiesta requisito di validità del contratto, non può derivarne un obbligo di comunicare per iscritto il recesso. C'è tuttavia da augurarsi che la prassi negoziale inserisca sempre tale onere formale: esso rappresenterebbe, invero, un elemento di certezza nelle relazioni contrattuali utile ad entrambe le parti

⁵⁸ E' l'opinione di SANGIORGI S., Voce *Recesso*, cit., p. 7; FRANZONI M., *op. cit.*, p. 375. In giurisprudenza v. Cass. 28 gennaio 1976, n. 267; Cass. 14 agosto 1986, n. 5059.

⁵⁹ A porre problemi è in particolare l'uso della congiunzione («...è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova ...») che sembra quasi contrapporre o comunque distinguere gli elementi di cui è necessaria l'indicazione ai soli fini della prova rispetto ad una più generale previsione della forma scritta. L'ambiguità peraltro è rimarcata dal fatto che a proposito di altri istituti, quando ha scelto la forma a soli fini probatori, lo stesso legislatore del d.lgs. 276/2003 ha utilizzato una dizione indubbiamente più precisa (art. 35 in tema di lavoro intermittente, art. 41 in tema di lavoro ripartito. Tutte le norme citate presentano la seguente formulazione: «Il contratto ... è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi...»); così pure quando la scelta per la forma scritta *ad substantiam* appare invocata nettamente (es. art. 26 sulla somministrazione: in tal caso la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto ed i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'utilizzatore).

⁶⁰ Ritengono si tratti di forma scritta *ad probationem*: SANTORO PASSARELLI G., *Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, cit.; VISCOMI A., *op. cit.*; MISCIONE M., *Il collaboratore a progetto*, in *Lav. giur.*, 9, 2003, p. 821, per il quale «anche se poteva essere detto meglio, è certo che la prova è richiesta ai fini solo della prova e non della validità del contratto». Propende per la forma scritta *ad substantiam* nel lavoro a progetto, seppure in un contributo dedicato al tema della certificazione, GHERA E., *La certificazione dei contratti di lavoro*, in DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), *Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema*, cit., p. 285.

⁶¹ DE ANGELIS L., *La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative*, in *DdLoL*, www.unicz.it/lavoro/lavoro/DEANGELIS.htm, p. 5. ha anche ipotizzato una compresenza di due diverse previsioni formali: ad un contratto "essenziale" caratterizzato da forma scritta *ad substantiam* andrebbero ad accompagnarsi, ma a soli fini probatori, gli altri elementi indicati dall'art. 62.

ed idoneo, altresì, a consentire la concentrazione di un'eventuale verifica giudiziale sulla sola volontà dichiarata, evitando lunghi e complessi accertamenti da parte del giudice, condotti sulla base di prove costituenti oppure elementi presuntivi.

6. Applicazione dell'art. 2227 c.c. e tutela del prestatore

Orbene, nell'ipotesi che nella prassi risulterà tutt'altro che rara, di previsione di un recesso convenzionale, ci si deve domandare se gli unici limiti, peraltro assai deboli, all'esercizio del recesso da parte dei contraenti, vadano individuati esclusivamente nell'art. 1373 c.c., il quale al secondo comma prevede, relativamente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, che «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione»; salvezza però ulteriormente limitabile ad opera delle medesime parti, mediante la stipulazione di apposito patto contrario (comma 4). La risposta può essere data ricorrendo ad una consolidata opinione in base alla quale la ricorrente previsione legislativa di una specifica disciplina del recesso dettata in relazione ai singoli tipi contrattuali⁶² svincola in termini di importanza se al concreto negozio posto in essere dalle parti siano applicabili le previsioni, in ogni caso assai scarse, dettate in tema di recesso convenzionale dall'art. 1373 c.c.⁶³.

La seconda domanda che l'interprete deve porsi è, a questo punto, se la disposizione dell'art. 67 si sostituisca, in rapporto di specialità, a qualsivoglia previsione relativa al tipo contrattuale che regoli la fattispecie

⁶² A puro titolo esemplificativo si possono indicare, per restare al di fuori della disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi di recesso previste nelle seguenti fattispecie contrattuali: somministrazione a tempo indeterminato (art. 1569 c.c.), locazione a tempo indeterminato (art. 1596 c.c.), locazione di fondi urbani (artt. 1612-1614), affitto (artt. 1616, 1627, 1630 c.c.), appalto (artt. 1660, 1671, 1674 c.c.), trasporto (art. 1685 c.c.) mandato (artt. 1722, 1723, 1724, 1725, 1727), commissione (art. 1734 c.c.), spedizione (art. 1738 c.c.), agenzia a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.), deposito (art. 1771 c.c.), comodato (artt. 1809-1810), conto corrente (art. 1833 c.c.), deposito bancario (art. 1834 c.c.) apertura di credito (artt. 1842, 1845 c.c.), anticipazione bancaria (art. 1850 c.c.), operazioni bancarie in conto corrente (art. 1855 c.c.), contratto di assicurazione (artt. 1893, 1898, 1899 c.c.), mandato di credito (art. 1958, 2° co., c.c.), cessione dei beni ai creditori (art. 1985 c.c.), mezzadria (art. 2159 c.c.), soccida (art. 2180 c.c.), contratto d'opera (art. 2227 c.c.), contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2237 c.c.). Per l'esame del recesso nei diversi tipi legali, v. i contributi raccolti in DE NOVA G. (a cura di), *Recesso e risoluzione nei contratti*, Giuffrè, Milano, 1994.

⁶³ E' l'opinione, ad esempio, di SACCO R., DE NOVA G., *Il contratto*, t. 2, in SACCO R. (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Utet, Torino, 1993, p. 789, espressa ancora in DE NOVA G., *Il recesso*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 10, Utet, Torino, 1997, p. 646.

contrattuale *ricondata* ad un progetto. Si è già osservato, infatti, che il decreto 276/2003 non ha disegnato un nuovo tipo contrattuale, ma ha inteso disciplinare una particolare modalità esecutiva di altri contratti tipici e in particolare del contratto d'opera, nell'ipotesi in cui la prestazione venga resa con caratteristiche di continuità e coordinamento rispetto all'organizzazione del committente (art. 409, n. 3 c.p.c.) e sia riconducibile ad un progetto (art. 61, co.1, d.lgs. 276/2003). Orbene, se quello previsto dal legislatore non è un nuovo tipo contrattuale, si determina l'affiancamento della normativa sul lavoro a progetto a quella dettata per il contratto di cui costituisce una modalità operativa. Ciò significa, con riguardo al nostro tema d'indagine, che le parti, salva l'ipotesi della giusta causa predeterminata dal legislatore, potranno liberamente fissare un'autonoma disciplina del recesso, ma questa non potrà in ogni caso porsi in contrasto con le norme eventualmente dettate al riguardo nel codice civile, sempre che le stesse non si presentino anch'esse come meramente dispositive.

Così, mentre per il recesso del prestatore, in assenza di previsioni normative e con i limiti di carattere generale già visti (essenzialmente la buona fede *ex art. 1375 c.c.*), le parti possono intervenire discrezionalmente per prevedere «causali o modalità» di esercizio del recesso, nell'ipotesi di recesso del committente la libertà regolativa dei contraenti incontra i limiti, non disponibili, contenuti nell'art. 2227 c.c.⁶⁴ (sempre che non risulti applicabile altra disciplina contrattuale specifica): il committente, quindi, può recedere dal contratto ma deve tenere «indenne» il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Il codice civile invero riconosce al committente (non al prestatore, a differenza di quanto previsto in tema di professioni intellettuali dall'art. 2237 c.c.⁶⁵) un diritto caratterizzato da notevole discrezionalità, conseguenza del carattere fiduciario del vincolo che si riflette sulla possibile insorgenza di un interesse a non consentire

⁶⁴ Già PEDRAZZOLI M., *Voce Opera (prestazioni coordinate e continuative)*, cit., p. 485, rileva come in tema di collaborazioni coordinate e continuative «sembrano da valorizzare alcune regole operanti per qualsivoglia prestazione d'opera». V. anche gli ampi rilievi sviluppati in ID., *Dai lavori autonomi ai lavori subordinati*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1998, p. 509 ss., in particolare p. 523-524. FERRARO G., *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, cit., p. 449, rileva come «la disciplina del lavoro autonomo è concentrata prevalentemente nell'art. 2222 ss. che definisce le regole di base di qualunque relazione obbligatoria avente ad oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, *sia* manuale che intellettuale, *sia* episodico che professionale, *sia* personale che organizzato».

⁶⁵ Norma non applicabile al lavoro a progetto stante la sostanziale coincidenza tra le professioni disciplinate dagli artt. 2229 ss. c.c. e l'area di esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto *ex art. 61, co. 3, prima parte, d.lgs. 276/2003*). Sottolinea la diversità della posizione del professionista intellettuale GALGANO F., *Degli effetti del contratto*, cit., p. 64.

l'esecuzione dell'opera⁶⁶. Tale discrezionalità ha però come contropartita un triplice ordine di prestazioni, riconducibili al binomio danno emergente-lucro cessante.

Il prestatore ha così diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la realizzazione dell'opera e che non siano state già "conglobate" nell'opera medesima e quindi già compensate. In secondo luogo il committente deve versargli il compenso per il lavoro eseguito⁶⁷: nella nostra fattispecie l'art. 63 imporrà il versamento di un importo «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito», evitando forse di soggettivizzare tale compenso con riferimenti all'interesse del creditore dell'opera ovvero alla residua utilità di essa⁶⁸. In ultimo, il committente dovrà corrispondere al prestatore il «mancato guadagno» per l'opera non eseguita, ossia «l'utile netto corrispondente alla differenza tra il prezzo contrattuale dell'opera da eseguire e l'ammontare preventivato delle spese necessarie per tale esecuzione»⁶⁹: nel caso del lavoro a progetto, tale determinazione dell'utile netto verrà forse resa più agevole dalla preventiva indicazione del corrispettivo nel contratto (art. 62, lett. c)⁷⁰.

⁶⁶ V. sul punto RIVA SANSEVERINO L., *Lavoro autonomo*, in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1972, p. 186, che sottolinea anche come tale recesso, a differenza di quello che ha luogo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, si configura come *ad nutum*, non necessitando di giustificazione. Questo recesso, che viene a configurarsi come *ius poenitendi*, è disciplinato in maniera analoga a quanto previsto dal codice civile all'art. 1671, in tema di appalto: in argomento v. RUBINO D., *Appalto*, in SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1973.

⁶⁷ In argomento v. PERULLI A., *op. cit.*, p. 322 ss.; GIACOBBE G., GIACOBBE D., *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Commentario del codice civile*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 205 ss.; SANDULLI P., *Il lavoro autonomo*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 15, t. 1, Utet, Torino, 2001, p. 811, per il quale l'ipotesi di recesso *ex art. 2227 c.c.* «non configura una effettiva situazione di recesso libero, posto che sono determinati puntualmente, a carico del committente, gli effetti negativi di ordine patrimoniale legati a tale recesso, proprio perché privo di una giustificazione quale l'inadempimento o l'impossibilità sopravvenuta».

⁶⁸ PERULLI A., *Il lavoro a progetto tra problema e sistema*, cit., p. 110, rileva però che «l'oggettività del parametro di proporzionalità appare, allo stato, più apparente che reale».

⁶⁹ Così RIVA SANSEVERINO L., *Lavoro autonomo*, cit., p. 188.

⁷⁰ In verità anche le norme in tema di corrispettivo risultano di difficile coordinamento sistematico: mentre nell'art. 62 infatti si prevede, tra gli elementi che devono essere inseriti ai soli fini della prova nel contratto di lavoro a progetto, «il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento», nel successivo art. 63 si aggiunge che «il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto». Non sottolineerei troppo la parafrasi del testo costituzionale, a riprova della rilevanza della previsione. Nell'art. 36 Cost., oltre al criterio della proporzionalità, vi è infatti il criterio della sufficienza che assume un ruolo centrale (In argomento, tra gli altri, v. TREU T., *Commento all'art. 36*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*,

Il coordinamento della disciplina del codice civile con quella del d.lgs. 276/2003 in tema di lavoro a progetto consente quindi di affermare che il legislatore del 2003 ha inteso riconoscere alle parti di un contratto d'opera (ad entrambe le parti, quindi sia al committente che al prestatore), nell'ipotesi in cui esso si realizzi con le modalità indicate al 1° comma dell'art. 61, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del rapporto, il diritto di recedere per giusta causa, concedendo altresì la facoltà di prevedere un recesso "diverso" (per «causali o modalità»). Qualora vi sia da parte dei contraenti l'esercizio di tale facoltà di "espansione" della fattispecie di recesso, tale esercizio incontrerà i limiti già presenti nella legge e quindi essenzialmente - con riferimento alla posizione del solo committente - quelli indicati all'art. 2227 c.c.

Questa lettura del resto pare l'unica che può salvare da una (altrimenti) palese censura di incostituzionalità il richiamato art. 67. Opinare diversamente significherebbe, infatti, sostenere che mentre nel '42 si è ritenuto che tra le parti di un contratto d'opera vi è una diversità di posizioni sul piano sostanziale, che porta il legislatore a prevedere una disciplina minima di tutela del prestatore nell'ipotesi di recesso, il legislatore del 2003 avrebbe (e il condizionale è d'obbligo) ritenuto superate - senza però mai dirlo espressamente - quelle esigenze di tutela specifica, al punto da rendere inapplicabile la stessa disciplina al prestatore che collabori alla realizzazione di un progetto. Ferma restando la discrezionalità del legislatore, si avrebbe però a questo punto una disparità che (oltre a non essere oggetto di delega nella legge 14 febbraio 2003, n. 30) risulterebbe in stridente contrasto con l'art. 3 Cost. Si avrebbe cioè che due prestatori (d'opera) che svolgono la stessa attività, realizzando in concreto la medesima opera, vengano ad essere sottoposti a due normative diverse; in particolare destinatario della disciplina più

Zanichelli - il Foro Italiano, Bologna - Roma, 1979, p. 72 ss.; ZOPPOLI L., *La corresponsività nel contratto di lavoro*, Esi, Napoli, 1991; e ID., *L'articolo 36 della Costituzione e l'obbligazione retributiva*, in CARUSO B., ZOLI C., ZOPPOLI L. (a cura di), *La retribuzione. Struttura e regime giuridico*, Jovene, Napoli, 1994, p. 93). Dal testo si desume che il corrispettivo deve essere sempre predeterminato e riferito al progetto in funzione del quale ci si obbliga. L'art. 63 assume quindi rilievo *ex post*, per consentire la controllabilità del compenso pagato, sì che il giudice può eventualmente integrare (equitativamente) il corrispettivo versato al collaboratore, qualora esso non risulti «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito». Ne discende che l'eventuale fissazione di pagamenti periodici può attenersi alle modalità di pagamento, non al *quantum* del compenso. Una prima conseguenza di tale ricostruzione è che se il progetto viene raggiunto prima del termine fissato, deve essere pagato il compenso fissato per intero come se fosse scaduto il termine. Il riferimento al progetto, per un verso, e la indicazione del corrispettivo già nel contratto rendono non ipotizzabile un pagamento "a giornata", in quanto così verrebbe ad essere caratterizzato da determinabilità anche il corrispettivo, laddove la legge prevede che ad essere indicato *per relationem* sia solo il termine e non altri elementi del contratto.

sfavorevole verrebbe ad essere non il *semplice* prestatore d'opera autonomo ma il prestatore d'opera autonomo che collabori con continuità, coordinandosi con il committente per la realizzazione di un progetto liberamente determinato da quest'ultimo: in una situazione dunque che se non è di subordinazione in senso tecnico-funzionale, evidenzia quanto meno la peculiare soggezione di uno dei contraenti all'altro, foss'anche solo per la migliore realizzazione del coordinamento.